

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 10

Il Commissario Straordinario

- preso atto che l'Unione Europea e la Corte di Giustizia Europea hanno riconosciuto agli Enti e alle Federazioni sportive il diritto di adottare misure volte a promuovere la formazione e preparazione di talenti cosiddetti locali;
- tenuto conto che l'UEFA ha qualificato giocatori locali:
 - a) i giocatori tesserati, fra i 15 e 21 anni di età, per una stessa società di una federazione per 3 anni;
 - b) i giocatori tesserati, fra i 15 e i 21 anni di età, per società diverse di una stessa federazione;
- preso atto che l'UEFA, in linea con i principi dell'Unione Europea, ha reso obbligatoria, per le società partecipanti alle sue competizioni, la presentazione di una Lista di 25 calciatori che comprenda:
 - nella stagione 2006/2007, almeno 4 giocatori locali, con il limite massimo di metà del totale per quelli di cui alla precedente lettera b);
 - nella stagione 2007/2008, almeno 6 giocatori locali, con il limite massimo di metà del totale per quelli di cui alla precedente lettera b);
 - nella stagione 2008/2009, almeno 8 giocatori locali, con il limite massimo di metà del totale per quelli di cui alla precedente lettera b);
- preso altresì atto che tale iniziativa è pienamente condivisa dal CONI;
- ritenuto opportuno recepire i suddetti principi UEFA per i campionati di serie A e B e di emanare le relative disposizioni per la stagione sportiva 2006/2007;
- tenuto conto che, in ambito nazionale, non essendo previsto l'obbligo di presentazione di una lista numerica di calciatori, può farsi riferimento alla cosiddetta "rosa di prima squadra";
- visto l'art. 24 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di recepire i principi UEFA in materia di incentivazione e promozione dei giocatori locali come sopra indicati;

di stabilire che, per le società partecipanti ai campionati di serie A e B nella stagione sportiva 2006/2007:

la rosa di prima squadra, se composta da un numero di calciatori fino a 25, dovrà comprendere almeno 4 calciatori locali, con il limite massimo di 2 per quelli di cui alla lettera b) in premessa;

la rosa di prima squadra, se composta da un numero di calciatori da 26 a 30, dovrà comprendere almeno 5 calciatori locali, con il limite massimo di 2 per quelli di cui alla lettera b) in premessa;

la rosa di prima squadra, se composta da un numero di calciatori da 31 a 35, dovrà comprendere almeno 6 calciatori locali, con il limite massimo di 3 per quelli di cui alla lettera b) in premessa;

la rosa di prima squadra, se composta da un numero di calciatori da 36 a 40, dovrà comprendere almeno 7 calciatori locali, con il limite massimo di 3 per quelli di cui alla lettera b) in premessa;

la rosa di prima squadra, se composta da un numero di calciatori da 41 a 45, dovrà comprendere almeno 8 calciatori locali, con il limite massimo di 4 per quelli di cui alla lettera b) in premessa;

la rosa di prima squadra, se composta da un numero di calciatori da 45 a 50, dovrà comprendere almeno 9 calciatori locali, con il limite massimo di 4 per quelli di cui alla lettera b) in premessa.

Le società dovranno comunicare alla Lega Nazionale Professionisti il numero dei calciatori facenti parte della rosa di prima squadra ed i nominativi dei calciatori locali entro il 1 settembre 2006. Ogni eventuale variazione alla rosa di prima squadra dovrà essere immediatamente comunicata alla medesima Lega.

Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di incentivazione e promozione dei calciatori locali comporterà l'applicazione della sanzione di almeno 1 punto di penalizzazione in classifica.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 GIUGNO 2006

p. IL SEGRETARIO
IL VICE SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Guido Rossi